



**Emergenza COVID-19 – Art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 “Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi in ambito lavorativo pubblico”. Adozione misure organizzative del Consiglio Regionale.**

**INFORMATIVA**

Con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 153 del 12/10/2021, il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha approvato le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 in attuazione del comma 1 dell’art. 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, introdotto dall’art. 1 del D.L. n.127 del 21/09/2021, che si riportano di seguito.

1. a far data dal 15/10/2021 e fino al termine di cessazione dello stato d’emergenza, i controlli sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità saranno effettuati giornalmente al momento dell’accesso agli uffici sede del Consiglio regionale sia a L’Aquila che a Pescara, individuando per l’accertamento le due società preposte contrattualmente al servizio di vigilanza, SICURITALIA (L’Aquila e Pescara) e NEMESIS DEFENCE PRO S.r.l. (Pescara);
2. la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e’ effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile denominata VerificaC19, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione;
3. le disposizioni di cui all’art. 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 si applicano, ai dipendenti del Consiglio regionale, nonché, a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso il Consiglio sia nella sede degli uffici di L’Aquila che di Pescara nonché, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice;
4. i controlli sia in ordine al possesso che all’esibizione della certificazioni verdi COVID-19 riguarderanno tutti coloro che accedono agli uffici sede del Consiglio per qualsivoglia motivazione;
5. sono esclusi dall’obbligo di esibizione del green pass per accedere agli uffici sede del Consiglio Regionale:
  - i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;
  - gli utenti destinatari del servizio erogato dagli uffici del Co.Re.Com. di L’Aquila e Pescara per l’attività di conciliazione delle controversie in materia di telecomunicazioni, i quali dovranno attenersi scrupolosamente all’osservazione degli obblighi di mantenimento delle distanze di sicurezza e di utilizzo di DPI. A tal fine il Servizio Amministrativo di Supporto alle Autorità Indipendenti comunica preventivamente al Servizio di vigilanza l’elenco degli utenti cui è stato concesso l’accesso;
  - gli utenti dell’ufficio preposto al protocollo per la consegna a mano presso al sede di L’Aquila. In tal caso, l’addetto al Servizio di vigilanza adibito al piano 0 provvede ad accompagnare l’utente allo sportello accertandosi del corretto utilizzo dei DPI, ed assicurandosi, altresì, che l’utente lasci la sede del Consiglio Regionale;
6. gli accessi alla sede dell’Aquila di V.le Rendina e V.le Collemaggio sono utilizzabili esclusivamente in uscita;
7. per l’accesso ai locali della mensa interna continueranno a trovare applicazione sotto la responsabilità del gestore le disposizioni per la verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 in corso di validità ai sensi dell’art 3, c.1, D.L. 23 luglio 2021, n. 105 tenuto conto del controllo generalizzato all’ingresso;
8. i controlli e l’accertamento delle violazioni in materia di certificazioni verdi COVID-19, anche su segnalazione dei verificatori del green pass all’ingresso, sono ascrivibili alla competenza di tutti i dirigenti, ciascuno per i dipendenti assegnati, e al Direttore dell’Area Amministrativa per tutti gli altri utenti;
9. i dirigenti e i direttori possono delegare, per ragioni funzionali o legate alla logistica e con atto formale, ulteriori soggetti preposti ai richiamati controlli;
10. è facoltà dei dirigenti e dei direttori, ai sensi dell’art . 3 del D.L. 139/2021 introduttivo dell’art. 9-octies del D.L. 52/20021, per specifiche esigenze organizzative e per un’efficace programmazione del lavoro richiedere ai lavoratori di rendere la comunicazione in ordine al possesso della certificazione verde COVID -19 in corso di validità, con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze;
11. relativamente al sistema sanzionatorio operano le seguenti disposizioni:
  - nel caso in cui, all’atto del controllo da parte del personale preposto alla vigilanza in sede di accesso alla sede di lavoro, il dipendente comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora ne risulti privo, salvo altra giustificazione dell’assenza fra quelle contrattualmente previste, il medesimo è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il termine di cessazione dello stato emergenziale, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati;
  - nel caso in cui sia accertata la presenza, all’interno delle sedi di lavoro, in violazione delle disposizioni che prevedono l’obbligo di possedere ed esibire su richiesta la certificazione Covid-19, si applica la sanzione amministrativa stabilita in euro da 600 a 1.500 che sarà irrogata dal Prefetto a seguito di segnalazione da parte del Dirigente/Direttore competente, fermo restando le conseguenze di ordine disciplinare;
  - la segnalazione di cui al punto precedente avviene tramite compilazione e sottoscrizione di un verbale di accertamento.